

Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali, si applica il decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 25/05/2005, e il decreto legislativo n. 196 del 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 26/05/2005.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano e rendono accessibili le informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2005.
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2005.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione di un contratto di gestione dei rifiuti.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale in data 13/07/2013. Il proprietario e manutentore delle strutture è il Comune di Verona.

Stipulato il 13/07/2013 - 13:52

Source: www.comuni-verona.it/pubblicazioni Roma Ovest
Digs 33/2013 - Articolo 40